



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto, per l'anno 2019, della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevista dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n.211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

Rep. Atti n. *124/cv del 28 novembre 2019*

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 28 novembre 2019:

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che, all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente;

VISTO l'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

VISTO l'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", il quale, al comma 7, ha previsto che, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari attraverso la realizzazione di specifici progetti terapeutico-riabilitativi, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai menzionati ospedali psichiatrici giudiziari, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 maggio 2013, n. 57, recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", che, nel fissare al 1° aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto l'autorizzazione di spesa prevista di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari" che, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto ulteriormente la suddetta autorizzazione di spesa per un ammontare di 4,38 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,46 milioni di euro per l'anno 2015;

VISTO l'articolo 1, comma 827 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione per l'importo di 1.124.767 euro annui per la componente del



ppp



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

VISTA la lettera del 15 novembre 2019, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, per l'acquisizione della prescritta intesa, la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 18 novembre 2019, con la quale la suddetta proposta di riparto è stata diramata alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alle Autonomie locali, nonché ai componenti del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale;

CONSIDERATO che, in data 26 novembre 2019, il Coordinamento interregionale in sanità ha comunicato l'assenso tecnico sulla proposta di riparto in parola;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province autonome, l'ANCI e l'UPI, hanno espresso avviso favorevole all' intesa indicata in oggetto;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

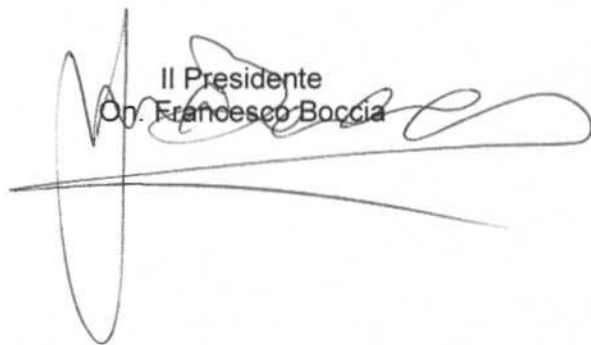
SANCISCE INTESA

sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE - Allegato A, parte integrante del presente atto - concernente il riparto, per l'anno 2019, della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevista dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n.211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia





Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Ufficio IV DGPROGS

Proposta di deliberazione per il CIPE

Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2019 - proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

L'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazione nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 recante "*Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*", al comma 7 ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.

Alla copertura di detti oneri si provvede, ai sensi della citata normativa, nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013, attraverso lo stanziamento del capitolo di spesa denominato "Fondo sanitario nazionale" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, importo poi ridotto a 50,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 49,12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 53,54 milioni di euro per l'anno 2015 in ragione dello slittamento al 31 marzo 2015 del termine di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. A decorrere dall'anno 2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse già programmate pari a 55 milioni di euro sono ridotte di 1.124.767 euro annui, quota pari alla componente del finanziamento della regione Friuli Venezia Giulia relativa al superamento degli OPG, in seguito alle modificazioni apportate allo statuto speciale della medesima regione, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, inerenti le quote di gettito delle entrate tributarie erariali ad essa spettanti.

Si provvede pertanto, con la presente proposta, a ripartire tra tutte le regioni con esclusione della Regione Friuli Venezia Giulia in relazione a quanto sopra riportato, le risorse di parte corrente per l'anno 2019, pari a 53.875.233,00 euro, unicamente sulla base della popolazione maggiorenne residente al 1° gennaio 2019 (dati ISTAT). Tale criterio è stato condiviso in data 13 settembre 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.

Le spese di funzionamento per il Servizio sanitario nazionale conseguenti all'applicazione della richiamata normativa, sono correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture secondo quanto previsto dal citato articolo 3-ter del decreto-legge 211/11 ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale.



L'erogazione delle risorse oggetto della presente proposta in favore di ciascuna regione è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, e a cui le regioni sono chiamate a dare attuazione, a valere sulle disponibilità per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente.

Con il presente atto si provvede, quindi, a ripartire la somma complessiva in favore delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale (RSS) e delle province autonome (PP.AA), assegnando la totalità delle somme spettanti a tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione **Sardegna**, alla Regione **Valle d'Aosta** e alla Regione **Siciliana** che hanno completato il trasferimento delle funzioni, rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 140/2011 (norma di attuazione), ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 192/2010 (norma di attuazione), ed ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, entrato in vigore il 5 febbraio 2016.

Per le province autonome di **Trento e Bolzano** si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che prevedono che le somme siano comunque rese indisponibili e che gli oneri siano posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali (come espressamente stabilito dal richiamato articolo 3-ter, comma 6 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211).

La Regione **Friuli Venezia Giulia** provvede alla funzione con le risorse proprie, come assegnate in applicazione dell'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per cui non viene attribuito alcun importo a carico del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Si allega la relativa tabella di riparto.

Roma,

Il Ministro



MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

FSN 2019 - Somme di parte corrente per superamento degli OPG (art.3-ter del decreto-legge 211/11 convertito nella legge 9/2012)

REGIONI	Popolazione maggioranne residente al 1.01.2019	IMPORTI
Piemonte	3.701.752	4.017.339
Valle d'Aosta	105.684	114.694
Lombardia	8.405.502	9.122.101
P.A. Bolzano	430.345	467.033 (*)
P.A. Trento	446.977	485.083 (*)
Veneto	4.115.401	4.466.253
Friuli Venezia Giulia		
Liguria	1.339.646	1.453.856
Emilia Romagna	3.756.151	4.076.376
Toscana	3.169.097	3.439.274
Umbria	748.403	812.207
Marche	1.291.634	1.401.750
Lazio	4.933.935	5.354.570
Abruzzo	1.113.849	1.208.809
Molise	262.976	285.396
Campania	4.765.158	5.171.405
Puglia	3.376.299	3.664.140
Basilicata	479.545	520.428
Calabria	1.632.064	1.771.203
Sicilia	4.154.407	4.508.585
Sardegna	1.414.168	1.534.731
TOTALE	49.642.993	53.875.233

(*) Province autonome di Trento e di Bolzano: importi non trasferibili ex articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

FONTE DATI:

Popolazione residente al 01.01.2019: ISTAT

